

*Ai Presidenti degli Ordini e Collegi
professionali delle Marche*

Loro sedi

Oggetto: Semplificazione procedure per la ricostruzione post-sisma.
Deliberazioni della Giunta regionale n. 669 e n. 671 del 20 giugno 2017.

La Giunta regionale, nella seduta del 20 giugno 2017 ha approvato le allegate deliberazioni n. 669 e n. 671 concernenti, rispettivamente, la definizione delle competenze in materia di sismica e i criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali.

Con l'approvazione di tali deliberazioni si sono semplificate due importanti procedure relative alla gestione della ricostruzione post-sisma.

In particolare, con la deliberazione n. 669/2017 i cittadini che presenteranno i progetti agli uffici per la ricostruzione, potranno presentare contestualmente, negli stessi uffici, anche la documentazione relativa alla normativa antisismica, che fino a oggi andava depositata preventivamente agli uffici del genio civile. Con la deliberazione n. 671/2017, invece, sono stati introdotti nuovi criteri per la verifica di compatibilità idraulica consentendo, in caso di invarianza delle condizioni relative alla portata dell'acqua dopo gli interventi di trasformazione, di approvare immediatamente le lottizzazioni.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
dott.ssa Deborah Giraldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

60125 Ancona – Via Gentile da Fabriano, 9

Tel . Segr. +39 071 8062349 - 0718062285 – 0718062177 Fax +39 071 8062418

Email: segretariogenerale@regione.marche.it

PEC: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Modifica della delibera n. 53 del 27 gennaio 2014 concernente, LR 23 novembre 2011 n. 22 – Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico. – Art. 10, comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Difesa del suolo e della costa, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della P.F. Difesa del suolo e della costa e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di modificare come sotto specificato la precedente delibera n. 53 del 27 gennaio 2014 concernente "LR 23 novembre 2011 n. 22 – Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico. – Art. 10, comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali;
- Al punto 4.1 del Titolo IV, è aggiunto il seguente testo:
 - o "Quanto previsto ai Titoli II e III non si applica agli interventi relativi alle procedure finanziarie e tecniche avviate in attuazione della disciplina contenuta nel Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modifiche nella legge 15 dicembre 2016, n. 229: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e in ogni caso agli interventi volti a fronteggiare la crisi sismica iniziata nel 2° semestre 2016. Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano a condizione che vengano effettuate dal soggetto attuatore:
 - una valutazione di eventuali criticità idrauliche cui sono soggette le aree e siano apportate le eventuali misure di mitigazione del rischio;
 - una valutazione che non si determinino criticità nel reticolo idrografico ricevente i deflussi degli interventi".

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah GIRALDI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca CERISCIOLI)

K12



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge regionale 23 novembre 2011 N. 22 – “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 - Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”.
- Legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali”.
- Delibera di Giunta Regionale 27 gennaio 2014, n. 53 “LR 23 novembre 2011 n. 22 – Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico – Art. 10, comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali”.

MOTIVAZIONE

La legge regionale 23 novembre 2011, n. 22, tratta, al capo II, l'assetto idrogeologico del territorio e dispone, tra l'altro:

- per “gli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti da cui derivi una trasformazione in grado di modificare il regime idraulico” l'esecuzione di una “verifica di compatibilità idraulica” (cfr commi 1 e 2 dell'art. 10);
- la previsione di misure compensative rivolte al perseguimento “dell'invarianza idraulica” per “ogni trasformazione del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale” (cfr comma 3 dell'art. 10).

Il comma 4 del medesimo articolo 10 contiene il mandato alla Giunta regionale a stabilire “criteri per la redazione della verifica di compatibilità idraulica . . . nonché le modalità operative e le indicazioni tecniche relative ai commi 2 (n.d.r. valutazione dell'ammissibilità degli interventi di trasformazione) e 3 (n.d.r. invarianza idraulica)”.

In adempimento del mandato conferito, con delibera n. 53 del 27/01/2014, la Giunta regionale ha approvato i denominati “Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali”, nel seguito del presente documento individuati per brevità come “Criteri”.

I Criteri sono strutturati nel seguente modo:

- Il testo avente natura più strettamente “dispositiva”, è composto da quattro Titoli:
 - DISPOSIZIONI GENERALI
 - VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
 - INVARIANZA IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI
 - DISPOSIZIONI FINALI

MF

MR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Inoltre sui siti internet regionale, sezione dedicata alla struttura tecnica competente in materia di Difesa del suolo e sul sito dell'Autorità di bacino regionale sono disponibili ulteriori linee guida generali aventi natura esplicativa, facilitativa e chiarificatrice riguardanti:
 - LO SVILUPPO DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA;
 - LO SVILUPPO DEGLI ACCORGIMENTI TECNICI PER L'INVARIANZA IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI - ORIENTAMENTO E SCHEDE MONOGRAFICHE NELLA SCELTA DEI DISPOSITIVI IDRAULICI E PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI;
 - LO SVILUPPO DI ACCORGIMENTI TECNICO-COSTRUTTIVI IN AREE INONDABILI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO.

In conformità al dettato stabilito dal citato comma 4 dell'articolo 10 i Criteri prevedono, all'ultimo capoverso, del Titolo I, punto 1.4, titolato Composizione, validità ed aggiornamento: *"Il presente atto ha valore a tempo indeterminato ed è aggiornato dalla Giunta regionale con le stesse modalità di approvazione"*.

Come noto nel secondo semestre 2016 la Regione Marche è stata interessata da una crisi sismica che ha colpito in maniera diffusa la parte montana del territorio regionale ed in maniera più pesante quello delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.

Per affrontare gli effetti causati dal sisma è stato emesso il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modifiche nella legge 15 dicembre 2016, n. 229: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" volto a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni interessate dagli eventi sismici.

La rilevante estensione del territorio interessato e la necessità di affrontare i tragici effetti del sisma ha comportato attività di tipo straordinario da parte della Regione Marche che ha tempestivamente istituito un "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016".

Inoltre, sempre con riferimento alla succitata crisi sismica, l'Assemblea legislativa regionale ha approvato provvedimenti volti ad agevolare l'attività amministrativa ed operativa propria e degli enti locali e, a razionalizzare e snellire le procedure interferenti con gli interventi previsti in attuazione della legge n. 229 del 2016.

In relazione a tale fattispecie e con riferimento alla materia della difesa del suolo si citano ad esempio:

- la legge 30 dicembre 2016, n. 37 "Misure urgenti di adeguamento della Legislazione Regionale" la quale, all'articolo 9, stabilisce misure per favorire la partecipazione degli enti locali al processo di formazione degli strumenti di pianificazione in materia di dissesto idrogeologico;
- la legge 20 febbraio 2017, n. 5 "Ulteriori disposizioni per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in materia di organizzazione e di assetto idrogeologico" la quale, all'articolo 4, tratta l'Applicazione delle disposizioni del Piano stralcio di bacino per l'assetto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

idrogeologico (PAI) agli interventi eseguiti in attuazione della citata legge n. 229 del 2016 prevedendo una omogeneizzazione delle disposizioni riguardanti i Piani di assetto Idrogeologico garantendo nel contempo il necessario livello di tutela.

Una migliore e più efficace azione in materia di difesa del suolo e assetto idrogeologico potrebbe essere perseguita intervenendo, con lo stesso principio posto in opera con la citata L.R. 5 del 2017, sui Criteri in oggetto la cui modifica, come evidenziato, compete alla Giunta regionale.

In particolare, restringendo il campo di applicazione ai soli interventi atti a fronteggiare la recente crisi sismica si potrebbe prevedere:

- la non applicabilità delle previsioni dei Titoli II e III dei Criteri a condizione che vengano effettuate dal soggetto attuatore la valutazione di eventuali criticità idrauliche cui è soggetta l'area e la valutazione che non si determinino criticità nel reticolo idrografico ricevente i deflussi degli interventi.

In tal modo si garantirebbe la necessaria rapidità dell'azione amministrativa richiesta dal contingente carattere di emergenza senza diminuzione delle cautele e del livello di tutela previsto dai Criteri.

Gli effetti, ad integrazione approvata, sarebbero subito percepibili nelle procedure in corso per la individuazione delle aree per le Soluzioni Abitative d'Emergenza (SAE) e per lo stoccaggio delle macerie e, successivamente, lo saranno per le altre tipologie di interventi che saranno avviate per finalità sempre connesse al recente sisma.

Si considera inoltre che il soggetto attuatore competente alle suddette valutazioni riferite ad eventuali criticità idrauliche, quando non coincidente con strutture regionali, risulta essere di natura pubblica nella quasi totalità dei casi residuali e comunque operante nel rispetto di specifici criteri fissati dalla regione stessa. Ciò pertanto consentirebbe di conservare il necessario livello di indirizzo, controllo e verifica.

In analogia a quanto avvenuto in occasione della più volte citata DGR 53/2004 si considera che l'atto ha effetti sulle discipline dell'urbanistica e dell'edilizia, rientranti tra le funzioni esercitate dagli enti locali, e pertanto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della L. R. 10 aprile 2007, n. 4, in quanto riferito ad un atto di programmazione e connotato dal fatto di incidere sulle funzioni degli enti locali.

Pertanto, con delibera n. 305 del 3/4/2017, la Giunta Regionale ha disposto la trasmissione al Consiglio delle autonomie locali (CAL) dello schema di delibera avente ad oggetto: "Modifica della delibera n. 53 del 27 gennaio 2014, concernente, LR 23 novembre 2011 n. 22 – Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico. – Art. 10, comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali".

Il CAL, cui la delibera n. 305/2017 è stata trasmessa con nota prot. 310092 del 6 aprile 2017, non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 della L.R. n. 4/2007.

MZ



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pertanto, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 12, si può prescindere dal parere stesso.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per tutti i motivi elencati e per le considerazioni svolte, si propone quindi l'adozione di apposito atto che:

- modifichi come sotto specificato la precedente delibera n. 53 del 27 gennaio 2014 concernente "LR 23 novembre 2011 n. 22 – Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico. – Art. 10, comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali;
- Al punto 4.1 del Titolo IV, è aggiunto il seguente testo:
 - o *Quanto previsto ai Titoli II e III non si applica agli interventi relativi alle procedure finanziarie e tecniche avviate in attuazione della disciplina contenuta nel Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modifiche nella legge 15 dicembre 2016, n. 229: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e in ogni caso agli interventi volti a fronteggiare la crisi sismica iniziata nel 2^a semestre 2016.*

Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano a condizione che vengano effettuate dal soggetto attuatore:

- *una valutazione di eventuali criticità idrauliche cui sono soggette le aree e siano apportate le eventuali misure di mitigazione del rischio;*
- *una valutazione che non si determinino criticità nel reticolo idrografico ricevente i deflussi degli interventi.*

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

(Marcello PRINCIPI)
Marcello Principi

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare, alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Marcello PRINCIPI)

Marcello Principi

ML



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Nardo GOFFI)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah GIRALDI)